

La Giunta della Regione Lombardia, con propria delibera 24 gennaio 2014 n. X/1274, ha dato esecuzione a quanto previsto dal citato art. 5 comma 1 della L.R. 8/2013 ed ha fissato la distanza in metri 500 da luoghi sensibili QUALI:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- luoghi di culto relativi alle confessioni religiose quali chiese, sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali (come definiti da art. 70 commi 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12);
- impianti sportivi;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; strutture ricettive per categorie protette;
- luoghi di aggregazione giovanile;
- oratori.